

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

OGGETTO n. 6765

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto nella provincia di Modena". (Proposta della relatrice consigliera Luciana Serri su mandato della Commissione I).

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) ALLEVA Piergiovanni	22) MOLINARI Gian Luigi
2) BAGNARI Mirco	23) MONTALTI Lia
3) BARGI Stefano	24) MORI Roberta
4) BENATI Fabrizio	25) MUMOLO Antonio
5) BERTANI Andrea	26) PARUOLO Giuseppe
6) BESSI Gianni	27) PETTAZZONI Marco
7) BONACCINI Stefano, <i>Presidente della Giunta</i>	28) PICCININI Silvia
8) BOSCHINI Giuseppe	29) POMPIGNOLI Massimiliano
9) CALIANDRO Stefano	30) PRODI Silvia
10) CALVANO Paolo	31) PRUCCOLI Giorgio
11) CAMPEDELLI Enrico	32) RAINIERI Fabio
12) DELMONTE Gabriele	33) RANCAN Matteo
13) FABBRI Alan	34) RONTINI Manuela
14) FACCI Michele	35) ROSSI Nadia
15) GALLI Andrea	36) SABATTINI Luca
16) GIBERTONI Giulia	37) SERRI Luciana
17) IOTTI Massimo	38) SONCINI Ottavia
18) LIVERANI Andrea	39) TARASCONI Katia
19) LORI Barbara	40) TARUFFI Igor
20) MARCHETTI Daniele	41) TORRI Yuri
21) MARCHETTI Francesca	42) ZOFFOLI Paolo

È computata come presente ai soli fini del numero legale, ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Regolamento interno, la consigliera Zappaterra, assente per motivi istituzionali.

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta la presidente dell'Assemblea legislativa Saliera e i consiglieri Cardinali, Poli, Ravaoli, Sassi, Sensoli e Tagliaferri.

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa *Fabio Rainieri*.

Segretari: *Matteo Rancan e Yuri Torri*.

Oggetto n. 6765: Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto nella provincia di Modena". (Proposta della relatrice consigliera Luciana Serri su mandato della Commissione I).

L'Assemblea legislativa

Premesso:

- che i Comuni di Lama Mocogno e Montecreto hanno inoltrato istanza congiunta alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), per richiedere l'avvio dell'iniziativa legislativa di fusione dei loro Comuni;
- che tale istanza è pervenuta in data 21 maggio 2018 (prot. PG/2018/0367305) ed è corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale di Lama Mocogno n. 19 del 09/05/2018 e dalle deliberazioni del Consiglio comunale di Montecreto n. 16 del 14/05/2018, n. 19 del 18/05/2018 e n. 20 del 19/05/2018, tutte approvate con le maggioranze previste dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) cui l'articolo 8, comma 2, della l.r. n. 24 del 1996 fa rinvio;
- che la Giunta regionale, aderendo a tale istanza, ha approvato, con deliberazione n. 802 del 28 maggio 2018, il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto nella Provincia di Modena", pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 230 del 31/05/2018;
- che la Giunta regionale ha acquisito il parere positivo del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali);
- che la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali si è riunita dapprima il 4 giugno 2018 per la nomina del relatore, il 12 giugno 2018 per la nomina del relatore di minoranza, il 26 giugno 2018 per l'audizione dei Sindaci sui singoli progetti di legge ed infine il 3 luglio 2018 per la disamina degli articoli del progetto di legge, esprimendo poi parere favorevole e conferendo mandato al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate;

Visti:

- l'articolo 133, comma secondo, della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- l'articolo 50 dello Statuto regionale;
- l'articolo 15, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale";
- la l. r. n. 24 del 1996 che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l'articolo 11; ed, inoltre, l'articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;
- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;
- l'articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica "Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali";
- il progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto nella Provincia di Modena", iscritto al protocollo generale dell'Assemblea legislativa con oggetto 6601 del 31/05/2018;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 802 del 28 maggio 2018 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;
- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, nella seduta del 3 luglio 2018, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta, ha esaminato in sede referente il progetto di legge, esprimendosi in senso favorevole alla sua approvazione ed ha trasmesso con nota prot. n. AL/2018/40578 del 4 luglio 2018 all'Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo;
- la stessa Commissione propone pertanto all'Assemblea legislativa di proseguire

nell'iter procedurale avviato ai sensi della l. r. n. 24 del 1996;

Vista la l. r. n. 24 del 1996 ed in particolare:

- l'articolo 11, comma 1 bis, che prevede che l'Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all'indizione del referendum;
- l'articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma secondo della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";
- l'articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197(Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza)";
- l'articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l'Assemblea legislativa deliberi l'indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l'individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella l. r. n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della l. r. n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli "elettori dei Comuni", per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del D.lgs. n. 197 del 1996;
- nella relazione al progetto di legge, allegata quale parte integrante e sostanziale alla menzionata delibera di Giunta regionale n. 802 del 28 maggio 2018, è riportata l'individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Lama Montecreto, Val Scoltenna) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell'iter procedurale di cui alla l. r. n. 24 del 1996 (parere prot. n. AL/2018/40578 del 4 luglio 2018);
- di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

a) di procedere all'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale oggetto 6601 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto nella Provincia di Modena", licenziato dalla Commissione "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" nella seduta del 3 luglio 2018 che si allega alla presente;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

"1) Volete voi che i Comuni di Lama Mocogno e Montecreto nella Provincia di Modena siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Lama Montecreto;

b) Val Scoltenna."

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma secondo, della Costituzione e dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto nella Provincia di Modena, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del D.lgs. n. 197 del 1996;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

I COMMISSIONE PERMANENTE
" BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI "

6601 - Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto in Provincia di Modena".
(Delibera di Giunta n. 802 del 28 05 18)

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 230 del 31/5/2018

(Relatrice consigliera Luciana Serri)
(Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

Testo n. 13/2018 licenziato nella seduta del 3 luglio 2018 con il titolo:

**ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI LAMA MOCOGLNO E MONTECRETO IN
PROVINCIA DI MODENA**

Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è istituito, nella Provincia di Modena, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Lama Mocogno e Montecreto, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato
3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Lama Mocogno e Montecreto come risultante dall'allegata cartografia.

Art. 2

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Lama Mocogno e Montecreto, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Lama Mocogno e Montecreto sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Lama Mocogno e Montecreto è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Lama Mocogno e Montecreto, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

Art. 4

Norme di salvaguardia

1. L'istituzione del nuovo Comune non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), il Comune di nuova istituzione è definito montano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2004.

Art. 5

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 56.195 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.

4. Al nuovo Comune potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2019-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico

accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7

Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2018 d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2019, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziati nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per


PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Agli amministratori del nuovo Comune, nato dalla fusione di più Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

Fusione Comuni di Lama Mocogno e Montecreto



IL PRESIDENTE

f.to *Fabio Rainieri*

IL SEGRETARIO

f.to *Matteo Rancan – Yuri Torri*

10 luglio 2018

È copia conforme all'originale.

Firmato digitalmente
la Responsabile del Servizio
Anna Voltan

